

***SCUOLE SECONDARIE
II GRADO
ESAMI DI STATO 2010/11***

Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna - Ufficio VII

Principali norme di riferimento

- L. 425/1997 e DPR 323/1998
- L.1/2007 (disposizioni riforma Esami Stato)
- L. 176/2007 (ammissione all'Esame Stato)
- DPR 122/2009 (regolamento valutazione alunni)
- DM 99/2009 (Lode e tabelle credito scolastico)
- Nota MIUR 236/2010 (Esami preliminari)
- DM 91/2010 (Esame di Stato – Progetto ESABAC)
- *OM 42/6 maggio 2011 (Istruzioni e modalità organizzative Esami Stato 2010/2011)*

Ammissione candidati interni

Art. 2 OM 42/2011

Ammissione agli Esami di Stato:

- frequenza, almeno tre quarti dell'orario annuale
- votazione = o >6 in ogni materia e nel comportamento

Abbreviazione per merito

Delibere del Consiglio di Classe e attribuzione credito scolastico da fornire alle Commissioni

Esiti della valutazione

Art. 2 OM 42/2011

Pubblicazione degli esiti all'albo dell'Istituto sede di esame (comma 6).

Modalità e criteri rispetto alla valutazione e affissione dei risultati degli alunni, con particolare riferimento alla certificazione di disabilità.

Validità dell'anno scolastico

Art. 2 OM 42/2011 - comma 13

Richiamati i chiarimenti forniti con la CM 4 marzo 2011, n.20, sulla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico.

Candidati esterni

Art. 3 OM 42/2011

(condizioni di età, titoli di studio, esperienze di formazione o lavoro per l'istruzione Professionale, indirizzi sperimentali – Il DS è tenuto a verificare la completezza e regolarità delle domande e degli allegati)

Non più del 50% dei candidati interni e al massimo 35 candidati per classe

Il Candidato esterno sostiene l'esame preliminare davanti al Consiglio della Classe a cui è assegnato. Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico.

Candidati Esterni (segue)

I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultimo anno hanno l'obbligo di sostenere l'esame preliminare su tutte le materie dell'ultimo.

Sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno anche i candidati esterni

- Che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno scolastico o negli anni precedenti e, ammessi all'Esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma
- Che abbiano superato l'esame preliminare nell'anno o negli anni precedenti e, ammessi all'Esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate

Candidati esterni Istituti Professionali

Art. 3 OM 42/2011

Per i candidati esterni negli istituti professionali le esperienze di formazione professionale e lavorativa concernenti la classe IV devono rispettare le norme del previgente ordinamento (DM 15 aprile 1994), quelle concernenti la classe quinta si devono conformare a quanto previsto dal nuovo ordinamento (DPR n.87 del 15 marzo 2010)- (Comma3)

Sedi degli esami

Art. 4 OM 42/2011

Di norma: la scuola frequentata

Per gli esterni: scuola assegnata nel comune di residenza
(salvo concessione deroga, agli atti della scuola)

Degenti in luogo di cura o impossibilitati a lasciare il domicilio: la commissione può essere autorizzata a spostarsi, di norma nella sessione suppletiva

Detenuti: la commissione può essere autorizzata a spostarsi, previo accordo con il Direttore della Casa Circondariale

Credito scolastico

Art. 8 OM 42/2011

I punteggi del credito scolastico **relativo all'ultima classe** sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323.

Nel caso dell'abbreviazione del corso di studi il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal consiglio della penultima classe.

Nel caso di alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno.

Negli Istituti Professionali la valutazione delle attività svolte nell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

Credito scolastico_ Insegnanti di religione e attività alternative

Art. 8 OM 42/2011

Partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

Può valere il profitto raggiunto dagli alunni che, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, abbiano seguito attività di studio individuale, così come può essere riconosciuto il credito formativo previsto dal DM 49/2000, per quelli che abbiano seguito attività extrascolastiche.

Credito scolastico- Personale esterno

Art. 8 OM 42/2011

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.

Assenze componenti Commissione

Art. 11 OM 42/2011

Il commissario assente deve essere sostituito per la restante durata degli esami per assenze successive alle prove scritte

Per assenze temporanee (1 g.) di un commissario o del presidente si può procedere se non è prevista la presenza dell'intera commissione, altrimenti devono essere interrotte le operazioni d'esame (colloquio o valutazione).

Credito Formativo

- Può essere assegnato dal Consiglio di Classe all'alunno il punto di credito formativo secondo DM 49/2000
- La documentazione relativa alle attività extrascolastiche deve pervenire entro il 15 maggio all'Istituto, sia per i candidati interni, che esterni, per la valutazione da parte degli organi competenti.

Diario delle operazioni e prove

(Art. 12 OM 42/2011 e seguenti)

20/06 e seg.: Preliminare (aspetti organizzativi, successione due commissioni per aspetti disgiunti, sostituzioni, deleghe, dichiarazioni varie, rilievo irregolarità, criteri correzione e valutazione prove scritte, conduzione e valutazione colloqui, criteri per punteggio integrativo/bonus, per integrazione 1 punto credito esterni, per attribuzione lode – v. Art. 13)

22/06 : Prima prova scritta

- richiesta ai candidati di comunicare tipologia e lavori prescelti per l'avvio del colloquio

Diario delle operazioni e prove (segue)

23/06 – seconda prova scritta (negli artistici continua anche 24 e 25)

25/06 – commissione definisce struttura terza prova e orari inizio – non si comunicano le materie

27/06 – terza prova scritta – testo e durata definiti dalla commissione su proposta dei commissari (negli artistici la durata può essere anche di due giorni)

Diario delle operazioni e prove (segue)

28 /06 – quarta prova scritta per

- Licei ed istituti tecnici ESABAC
- Licei ad opzione internazionale spagnola o tedesca
- Licei classici europei
- Alcuni indirizzi linguistici

Prove suppletive: 6,7 luglio e seguenti (i plichi vanno richiesti entro 10 giorni prima della data di inizio delle prove) **v. Art. 14**

La commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate (disabilità, DSA, impedimenti,...)

Calendario correzione e valutazione prove scritte definito dalla Commissione

Lingua straniera

Art.12 OM 42/2011

Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è *lasciata* al candidato.

Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce.

Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all'indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo.

Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.

Lingua straniera (segue)

Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.

Le due prove di esame scritte ESABAC costituiscono la quarta prova scritta: 4 ore di lingua e letteratura francese e 2 ore di storia in francese. La valutazione va ricondotta nell'ambito dei puntim previsti per la terza prova (DM n.91 del 22/11/2010).

L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione, con la formula: "Esito ESABAC: Punti...." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

TERZA PROVA

Entro sabato 25:

definizione collegiale della struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe.

Tipologia o tipologie entro cui scegliere:

- trattazione sintetica di argomenti significativi (non più di 5)
- quesiti a risposta singola libera e articolata (da 10 a 15; o non meno di 8 se insieme con quesiti a risposta multipla)
- quesiti a risposta multipla, con scelta fra quelle proposte (da 30 a 40; o non meno di 16 se insieme con quesiti a risposta singola)
- problemi a soluzione rapida (non più di due)
- analisi di casi pratici e professionali (non più di due)
- sviluppo di un progetto
- modalità plurime con riferimento a un documento scritto iconico-grafico

Se nell'ultimo anno di corso vi sono lingue straniere, nella terza prova deve esserne previsto l'accertamento della conoscenza

TERZA PROVA (segue)

Lunedì 27:

ogni membro della commissione presenta le proposte per la propria disciplina, in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova

In base a quanto indicato nel documento del consiglio di classe, la commissione predispone collegialmente il testo della prova, utilizzando le proposte avanzate dai vari membri.

La commissione stabilisce la durata della prova

La correzione è effettuata collegialmente dalla commissione.

Terza prova negli Istituti Professionali

Per la terza prova per gli Istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle *attività svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte* nel documento del consiglio di classe

Terza prova e lingue straniere

In merito alla terza prova nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica con lo studio di più lingue straniere, decade l'applicazione della CM n.15 in quanto i commissari di lingue sono tutti esterni; pertanto la terza prova potrà prevedere l'accertamento di una o più lingue straniere, come discipline specifiche ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 409 del 2000.

Terza prova e lingue straniere (segue)

Negli indirizzi non linguistici è possibile:

- Coinvolgere nella terza prova scritta la lingua o più lingue straniere come disciplina specifica ai sensi degli art. 2 e 3 del DM n.429/2000
- Non coinvolgere nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e procedere al solo accertamento della conoscenza linguistica di una sola lingua straniera ai sensi dell'art. 4 del DM n.429/2000

Corsi sperimentali istruzione per adulti e Progetto Sirio

- I candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti e Progetto Sirio dovranno sostenere prima seconda, terza prova e colloquio.
- Nell'ambito della terza prova e del colloquio possono essere, a richiesta, esonerati dall'esame sulle discipline oggetto di esonero dalla frequenza nella classe terminale a seguito del riconoscimento di crediti formativi, anche in presenza di titoli di altri corsi di studio, lauree e abilitazioni all'esercizio di libere professioni.

Correzione delle prove scritte e punteggi

Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in **numeri interi** relativa alle prove di ciascun candidato.

I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione, compreso il Presidente, a maggioranza **assoluta**.

Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, *il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto*

Il punteggio complessivo (max 45 punti) è pubblicato un giorno prima dell'inizio dei colloqui. Il candidato che chiede i punteggi singoli riceve risposta entro il giorno precedente il colloquio

Vigilanza

Art. 12 OM 42/2011 e seguenti

- Attenzione alla custodia e apertura plichi, vigilanza durante la fotocopiatura delle prove
- Vigilanza sui comportamenti dei candidati (divieto di possesso, accesso o utilizzo di cellulari, apparecchiature telefoniche, elettroniche o telematiche presenti nell'edificio scolastico,...)
- Informare i candidati che la non ottemperanza comporta l'esclusione dall'esame

Colloquio

Art. 16 OM 42/2011

Data di inizio definita dalle commissioni (ordine di precedenza fra le classi, fra candidati esterni/interni e lettera alfabetica di inizio, per sorteggio)

Numero di candidati per ogni giorno non superiore a cinque

Prima dei colloqui esame dei fascicoli , dei curricula e dei lavori presentati per l'avvio

Il colloquio si svolge in unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione

Colloquio (segue)

Il colloquio si svolge in tre fasi:

- presentazione iniziale del candidato
- prosecuzione su argomenti di **interesse multidisciplinare** proposti al candidato, con riferimento “*costante e rigoroso*” all’attività didattica dell’ultimo anno. Negli istituti professionali si tiene conto delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro e/o delle attività sviluppate nell’area di professionalizzazione, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe.
- **discussione** degli elaborati relativi alle prove scritte

Si sottolinea la **multidisciplinarietà** del colloquio, che non deve risolversi in una somma di interrogazioni disciplinari:

*“Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le **diverse discipline**... la discussione degli argomenti attinenti le **diverse discipline**”* (art.11, c.3 e 4)

Valutazione e punteggio (max 30 p.ti) viene attribuito dall’intera commissione, a maggioranza, compreso il presidente, il giorno stesso nel quale il colloquio viene espletato; non è ammessa l’astensione da parte dei singoli componenti .

Valutazione finale ed atti conclusivi

Le “operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti” per ciascuna classe/commissione iniziano subito dopo la conclusione di tutti i colloqui di quella classe/commissione (art.12 OM 42/2011, comma 16), compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva (art.20 OM citata, comma 1).

I risultati della valutazione finale della prima delle due classi/commissione non vanno pubblicati subito, ma insieme con quelli dell'altra classe/commissione, una volta conclusi tutti i colloqui (art.12, comma 9).

Attribuzione del bonus

Il punteggio integrativo, per un massimo di 5 punti, può essere attribuito a condizione che il candidato abbia conseguito:

- un credito scolastico di almeno 15 punti
- un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti

Attribuzione della lode

(v. DM 99/2009 e OM 42/2011, art.20, comma 4)

Condizioni per l'attribuzione della lode:

- il massimo punteggio finale d'esame (100), senza integrazione, con tutti voti massimi assegnati all'unanimità
- il massimo punteggio per il credito (25), senza integrazione; per l'ultimo e per il penultimo anno, all'unanimità;
- voti dello scrutinio finale dell'ultimo e del penultimo anno tutti non inferiori a 8, compreso il comportamento (non è richiesta l'unanimità)

Modalità di attribuzione della lode “la commissione può attribuire la lode” con decisione assunta all'unanimità

Punti di attenzione

Definire e verbalizzare i criteri per l'attribuzione dei punteggi

Prima della correzione delle prove, definire i criteri:

- per l'attribuzione del bonus
- per l'attribuzione della lode

Tutte le decisioni vanno motivate e verbalizzate

Quanto altro non previsto possa occorrere è stabilito dal Presidente della Commissione d'esame (**art. 12 OM 42/2011, c. 17**)

Il Presidente deve compilare una scheda “nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati”, da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza, come da scheda USR.

Il nucleo provinciale di supporto all'esame di Stato

Per qualunque dubbio, necessità o problema fare sempre riferimento al Nucleo di supporto all'Esame di Stato attivo presso ciascun Ufficio di ambito provinciale, che si mantiene in contatto continuo e diretto con gli Ispettori di vigilanza e con il gruppo tecnico dell'USR